

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 765/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2010

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorotalonil, clotianidin, difenoconazolo, fenexamid, flubendiamide, nicotina, spirotetrammato, tiacloprid e tiametoxam in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze attive clorotalonil, fenexamid e tiacloprid sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive clotianidin, difenoconazolo, flubendiamide, spirotetrammato e tiametoxam sono stati fissati LMR nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Fino ad oggi per la nicotina non sono stati fissati LMR specifici e la sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(2)</sup>, per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva difenoconazolo su navoni-rutabaga e rape, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) Per quanto riguarda il clorotalonil, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sull'orzo. In relazione a tale domanda è necessario fissare LMR per carne, grasso, fegato, rognoni e latte di bovini, ovini e caprini, dato che i cereali sono utilizzati come mangimi e il foraggio destinato a tali animali potrebbe contenere dei residui. Per quanto riguarda il fenexamid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle lattughe. Per quanto riguarda il flubendiamide, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su melanzane, cucurbitacee e fagioli con baccello. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle cipolle. Per quanto riguarda il tiacloprid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso sulle fragole, ma per tale combinazione esiste già un LRM del Codex. Per quanto riguarda il tiametoxam, è stata presentata una domanda simile relativa alle carote. Per quanto riguarda i residui di clotianidin conseguenti all'uso di tiametoxam, è inoltre necessario modificare i LRM del clotianidin per il suo uso sulle carote.

(4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5) Per quanto riguarda la nicotina nei funghi selvatici, gli Stati membri e gli operatori del settore hanno informato la Commissione della presenza di nicotina nei funghi selvatici che comporta una concentrazione di residui più elevata del LMR «per difetto» pari a 0,01 mg/kg fissato in tale regolamento.

(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (nel seguito: «l'Autorità»), ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

